



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

Prot. n. 0002854 del 07-05-2020

### ORDINANZA n°35/2020

#### ORDINANZA DI RIAPERTURA PARZIALE DEL PARCO PUBBLICO DEL “BRECCIAME” DI BORBONA CAPOLUOGO IN ATTUAZIONE DEL DPCM 26-04-2020 (“fase due”)

#### IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n° 26/2020 del 16-03-2020 ad oggetto “ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DEI PARCHI PUBBLICI PARCO “BRECCIAME” DI BORBONA CAPOLUOGO E PARCO GIOCHI DELLA FRAZIONE DI VALLEMARE DAL 16 MARZO 2020 SINO A DATA DA DESTINARSI, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19”;

RICHIAMATE tutte le disposizioni governative nazionali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, per ultime, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e il DPCM del 26-04-2020, recante “misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19” nella così detta “fase due”;

CONSIDERATO CHE il DPCM del 26-04-2020 (art. 1 lett. d, e ed f) prevede espressamente che

- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

CONSIDERATO CHE l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una chiara tendenza al contenimento del contagio e quindi risulta possibile prevedere misure di alleggerimento delle restrizioni e tra queste quella relativa alla frequentazione del parco pubblico del “Brecciame”, con la sola esclusione dell'area giochi per bambini;

RITENUTO QUINDI, proprio in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, di poter disporre la revoca parziale della sopra richiamata ordinanza n. 26 del 16-03-2020, consentendo l'accesso al parco pubblico del “Brecciame”, seppur mantenendo le prescrizioni previste dal DPCM del 26-04-2020 sopraelencate;

DATO ATTO CHE, ai fini della sua efficacia, la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e mediante affissione presso gli ingressi dei parchi ed inviata, per conoscenza, alle forze dell'ordine del territorio;

VISTO l'art. 650 del c.p. che prevede sanzioni penali per chiunque non osservi provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragioni di sicurezza;

VISTO, altresì, l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

#### ORDINA

1. la riapertura parziale, dalla data odierna, del parco pubblico del “Brecciame” sito in Borbona capoluogo con l'obbligo, da parte dei fruitori dell'area, di attenersi alle prescrizioni stabilite dal DPCM del 26-04-2020 (art. 1) e qui di seguito elencate:
  - d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
  - e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
  - f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
2. Il permanere delle condizioni di chiusura del parco giochi della frazione di Vallemare e dell'area destinata ai giochi per bambini del parco pubblico del “Brecciame”.

#### DISPONE

- che l'accesso rimane garantito al personale incaricato dal Comune per eventuali interventi manutentivi delle aree a verde e delle strutture presenti all'interno dei parchi stessi;
- di avvalersi della collaborazione delle forze dell'ordine del territorio per assicurare il rispetto dell'ordinanza;
- di trasmettere copia della presente ordinanza alla ASL di Rieti, alla Prefettura di Rieti, al Comando Stazione Carabinieri di Borbona, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Posta, all'Ufficio Tecnico Comunale affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie per una corretta osservanza da parte della cittadinanza della presente ordinanza;
- di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito del Comune nonché mediante affissione diretta agli ingressi dei parchi oggetto della presente ordinanza.

#### AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D. Lgs 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla citata pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/197.

IL SINDACO  
(Maria Antonietta Di Gaspare)